



COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

## **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

[www.provincia.messina.it](http://www.provincia.messina.it)

**Corpo di Polizia Provinciale**

**Via Don Orione isol.26/b tel.090/7761531-fax7761533**

**e-mail:poliziaprovinciale@provincia.messina.it**

### **CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

**PIANO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA  
FONDO PENSIONE APERTO  
PER IL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE FINANZIATO  
EX ART. 208 COMMA 4 D.LGS. 285/1992 E S.M.I.**

## INDICE

1	Oggetto dell'appalto	2
2	Natura dell'appalto e criteri di aggiudicazione della gara	2
3	Commissione di gara	3
4	Obbligatorietà dell'offerta	3
5	Osservanza di leggi e regolamenti	3
6	Caratteristiche del fondo	3
7	Modalità di espletamento del servizio	4
8	Importo del servizio e numero degli aderenti	4
9	Durata del Contratto e tempi di esecuzione	4
10	Stipulazione del contratto	5
11	Trasferimento delle risorse al fondo comparto	5
12	Consulenza	5
13	Divieti	5
14	Presentazione offerta e documentazione richiesta	5
15	Corrispettivi	5
16	Criteri valutativi	5/6 /7
17	Penali	7
18	Cauzione provvisoria definitiva	7/8
19	Definizione delle controversie	8
20	Ulteriori norme regolatrici	8

## CAPITOLATO D'ONERI

*Piano di previdenza integrativa per i componenti il Corpo della Polizia provinciale, finanziato ex art.208 – D.Lgs n.285/1992 e s.m.i.*

### **Art. 1 Oggetto dell'appalto.**

Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto la sottoscrizione di un piano di previdenza integrativa a favore del personale della Polizia Provinciale, così come disciplinato dall'art.208 del D. Lgs. N.285/1992 e s.m.i. e dal Regolamento provinciale istitutivo del Fondo assistenza e previdenza approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.181 del 18.10.2012.

### **Art.2 Natura dell'appalto e criteri di aggiudicazione della gara.**

2.1 Appalto pubblico con procedura aperta di cui agli artt.3 – 54 e 55 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii;

2.2 L'aggiudicazione della gara avverrà ai sensi dell'art.83, 86, 87,88 e 89 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.

2.3 Ai fini dell'aggiudicazione della gara è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo ottenibile pari a 115 (centoquindici), sulla base dei criteri di valutazione indicati nel successivo articolo 17.

2.4 La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta.

2.5 Il committente si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.



### **Art.3 Commissione di gara.**

La valutazione delle offerte sarà affidata ad un'apposita commissione nominata ai sensi dell'art.84 del D. Lsg. 163/2006 e ss.mm.ii.

### **Art.4 Obbligatorietà dell'offerta.**

Mentre con la presentazione dell'offerta l'impresa è immediatamente obbligata nei confronti della Provincia ad effettuare la prestazione con le modalità e nei termini previsti dal capitolato, per la Provincia il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo l'approvazione della determinazione di affidamento definitivo e la stipula del contratto.

### **Art.5 Osservanza di leggi e regolamenti.**

L'appalto è soggetto alla completa osservanza di tutte le norme contenute nelle Leggi e Regolamenti vigenti in materia di pubbliche forniture e di previdenza integrativa e da quanto altro richiamato nel presente capitolato d'onere.

### **Art.6 Caratteristiche del fondo.**

**6.1** Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati, pena l'esclusione, tra i fondi che abbiano le seguenti caratteristiche:

- Presenza di almeno un comparto o linea di investimento a rendimento annuo minimo garantito o a capitale garantito;
- Scelta dei comparti o linea di investimento dove far confluire i versamenti ad opera di ogni singolo dipendente, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione;
- Possibilità di interrompere il piano dei versamenti e aspettare la scadenza dello stesso senza alcuna restrizione;
- Gli interessi maturati annualmente dovranno essere aggiunti al capitale e diventare anch'essi produttivi di interesse;
- Prevedere la possibilità di trasferimento ad altro fondo alla scadenza del contratto;
- La corresponsione dell'interesse minimo garantito dovrà essere corrisposto in caso di riscatto per decesso, per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- Sospendere, modificare e riattivare, da parte della Provincia e/o dell'aderente, la contribuzione in qualsiasi momento: detta sospensione non dovrà comportare la cessazione della partecipazione al fondo né l'applicazione di penalità;
- riscatto e anticipazioni nelle ipotesi previste dalla legge in materia.

**6.2** Inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente di Polizia Provinciale con la Provincia o in caso di trasferimento del dipendente ad altro settore o ad altra struttura, con modifica del profilo professionale, il fondo dovrà prevedere la facoltà di:

- Proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
- trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;
- riscattare la propria posizione individuale;

#### **6.3 Scadenza**

La scadenza di ciascuna posizione previdenziale è fissata al raggiungimento dell'età pensionabile dell'aderente. Nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro dell'assicurato con la Provincia oltre il compimento dell'età prevista come scadenza, la scadenza stessa verrà posticipata di anno in anno fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, mediante ricalcolo delle prestazioni assicurate in relazione alla nuova scadenza.

In caso di premorienza dell'assicurato durante il periodo contrattuale l'Aggiudicatario dovrà liquidare entro trenta giorni dalla richiesta inviata dall'Ente a mezzo raccomandata a/r, il capitale sulla base dei premi versati e rivalutati.

In ogni caso le polizze dovranno prevedere la possibilità di riscatto previste dalla normativa vigente.

#### **6.4 Beneficiari**

I beneficiari delle singole assicurazioni saranno:

- a) in caso di vita gli assicurati stessi;
- b) in caso di premorienza gli eredi testamentari o, in assenza di testamento, gli eredi legittimi, ovvero i diversi beneficiari dallo stesso assicurato indicati, siano essi persone fisiche o giuridiche.

#### **6.5 Versamenti integrativi e volontari.**

E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato.



## **Art.7 Modalità di espletamento del servizio.**

7.1 L'Ente autorizza il personale della Polizia Provinciale alla sottoscrizione di contratti individuali di previdenza integrativa con la società aggiudicataria della presente gara. Il numero dei contratti potrà essere ampliato in caso di nuove assunzioni, o di variazioni nella dotazione organica, alle condizioni praticate all'atto dell'aggiudicazione dalla società stipulante.

7.2 Il premio sarà quantificato annualmente con deliberazione della Giunta Provinciale, in ragione dei fondi a tale scopo destinati tra quelli introitati ai sensi dell'art.208 del Codice della Strada.

7.3 La somma complessiva sarà ripartita in quote uguali ed individuali, che saranno intere per gli operatori con contratto di lavoro a tempo determinato e ridotte proporzionalmente per gli operatori a tempo part-time indeterminato.

7.4 La durata dei singoli contratti è determinata in ragione del raggiungimento dell'età pensionabile da parte di ciascun operatore, ovvero dall'anticipata risoluzione del contratto di lavoro con la Provincia di Messina per dimissioni, licenziamento o morte dell'avente diritto. In caso di risoluzione del contratto per motivi diversi dal raggiungimento dei limiti di età pensionabile, la riscossione potrà avvenire a seguito di atto di svincolo dell'Ente.

7.5 I contratti dovranno prevedere l'eventuale interruzione e variazione della misura dei versamenti in qualsiasi momento, senza penalità comunque denominate, al maturare delle disposizioni di legge che regolano i proventi ex art.208 del C.d.S. ovvero la misura della ripartizione degli stessi.

7.6 I contratti devono prevedere il trasferimento dei fondi ad altro fondo pensionistico previsto dal D.Lgs. 05/12/2005 n.252 e successive modifiche ed integrazioni, o, in alternativa al fondo di categoria previsto da leggi o contratti di lavoro e devono prevedere la possibilità, da parte dei singoli interessati, di poter effettuare versamenti personali integrativi.

7.7 L'importo stanziato annualmente deve essere lordo, comprensivo di imposte e commissioni ed eventuali altri oneri.

## **Art.8 Importo del servizio e numero degli aderenti.**

8.1 L'importo complessivo del servizio è pari ad €.15.000,00 per l'anno 2013, comprensivo di imposte e commissioni ed eventuali altri oneri previsti contrattualmente o per legge e finanziato con i fondi propri del bilancio provinciale a seguito della ripartizione della sanzioni amministrative pecuniarie, disposta secondo legge, con deliberazione della Giunta provinciale n.26 del 11.04.2013.

8.2 Per gli esercizi successivi e sino alla scadenza del rapporto, cui al successivo art.9, l'importo sarà quantificato di volta in volta, secondo quanto previsto del vigente Regolamento provinciale istitutivo del Fondo Assistenza e Previdenza per il personale della Polizia Provinciale.

8.3 L'offerta dovrà essere unica, per l'intero servizio da appaltare, non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o alternative.

8.4 Il numero degli aderenti è attualmente pari a 32 unità. Detto numero è suscettibile di aumenti o diminuzioni in caso di nuove assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, di pensionamenti, di cessazione del rapporto di lavoro o di trasferimenti.

8.5 Ciascun dipendente presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata dovrà espressamente manifestare la volontà di adesione.

8.6 La Provincia di Messina provvederà a comunicare all'Aggiudicatario e per conoscenza all'Organismo di Gestione del Fondo, l'elenco degli aderenti al fondo precisando per ciascuno di essi nome, cognome, data di nascita, codice fiscale ed ammontare del premio da versare e provvederà altresì a comunicare tempestivamente all'Aggiudicatario ogni modifica del rapporto di lavoro con gli aderenti al fondo.

## **Art. 9 Durata del contratto e tempi di esecuzione.**

La durata del contratto è stabilita in anni 5 dalla data di stipula del contratto.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa, previo versamento dei diritti di segreteria e delle spese inerenti e conseguenti il contratto stesso.

Tutte le spese inerenti l'appalto e la stipula del relativo contratto sono poste per intero a carico della Ditta aggiudicataria. L'ammontare delle stesse, i tempi e le modalità di stipula del contratto saranno comunicate successivamente e comunque prima della stipula dello stesso.

Il termine di esecuzione è fissato in giorni 20 dalla stipula del contratto.



## **Art. 10 Stipulazione del contratto.**

All'aggiudicatario è fatto obbligo di produrre entro 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva la documentazione necessaria per la stipula del contratto. In caso di ritardo è facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revoca dell'aggiudicazione in danno dell'inadempiente, e all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Il termine entro il quale si dovrà addivenire alla stipula del contratto sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario. Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nel termine stabilito si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione in danno dell'inadempiente, e all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Si segnala che, anche in caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'aggiudicatario, si potrà aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria.

## **Art. 11 Trasferimento delle risorse.**

Qualora venga istituito il fondo nazionale per il comparto della Polizia provinciale o comunque per il pubblico impiego e si renda necessario, salvo diverse disposizioni di legge, l'adesione in forma collettiva al predetto fondo, la forma previdenziale selezionata dovrà prevedere l'obbligo di trasferimento delle posizioni individuali al fondo di comparto a semplice richiesta dell'Ente.

## **Art. 12 Consulenza.**

La società selezionata dovrà individuare referenti qualificati per prestazione di attività di consulenza in favore dell'Amministrazione provinciale e dei singoli beneficiari.

Per la prestazioni della predetta attività di consulenza, l'aggiudicatario non avrà nulla a pretendere.

## **Art. 13 Divieti.**

E' divieto assoluto alla ditta aggiudicataria:

- di cedere o subappaltare il servizio, pena la rescissione/risoluzione del contratto ed il risarcimento di eventuali danni;
- di trovarsi in situazioni di controllo e di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara:
- subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati.

## **Art. 14 Presentazione offerta e documentazione richiesta.**

Le modalità di presentazione dell'offerta, i documenti a corredo della stessa, le cause di esclusione e le modalità di svolgimento della gara sono precisati nel bando di gara da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

## **Art 15 Corrispettivi.**

Le somme dovute in forza dei contratti stipulati saranno corrisposte con versamento alla ditta aggiudicataria senza necessità di particolari oneri quali stipula di conti correnti o simili, pena l'esclusione.

## **Art. 16 Criteri valutativi.**

**16.1** La Commissione all'uopo nominata, potrà attribuire un massimo di 115 punti con l'aggiudicazione all'offerta più vantaggiosa per la P.A., determinata secondo un punteggio articolato sulla base dei seguenti parametri:

a)	Percentuale per commissione di gestione/amministrazione	Max 20 punti
b)	Percentuale del tasso/rendimento minimo garantito annuo per gli assicurati	Max 20 punti
c)	Percentuale di rendimento medio annuo composto nel quinquennio 2008-2009-2010- 2011-2012	Max 20 punti
d)	Percentuale di retrocessione del rendimento all'assicurato	Max 20 punti



e)	Commissione una tantum di ingresso	Max 10 punti
f)	Commissione sui singoli versamenti	Max 10 punti
g)	Spese per l'esercizio delle prerogative individuali	Max 10 punti
h)	Numero di comparti o linee di investimento	Max 05 punti
	Totale punteggio	115

**16.2 a)** Percentuale per commissioni di gestione/amministrazione: max 20 punti

Il punteggio massimo di 20 punti sarà così attribuito:

- alla percentuale per commissione di gestione/amministrazione più bassa verrà assegnato il punteggio massimo di punti 20;

- ad ogni altra offerta percentuale, è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso, secondo la seguente formula:

punteggio da assegnare =  $20 \times (\text{Massimo Ribasso/ribasso})$

per "massimo ribasso" s'intende (il valore dell'offerta più bassa);

per "ribasso" si intende (il valore dell'offerta presentata dal concorrente).

\* **per percentuale di commissioni di gestione/amministrazione** devono intendersi la percentuale annua trattenuta dall'impresa sul patrimonio gestito. In caso di percentuali di commissione di gestione differenziate per comparto o linea d'investimento, per percentuale di commissione di gestione si intende la media aritmetica delle stesse;

\* **offerte di percentuali=0**, ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, viene attribuito il valore =0,1 (0,1%)

**16.3 b)** Percentuale del tasso/rendimento minimo garantito annuo per gli assicurati: max 20 punti

Il punteggio massimo di 20 punti sarà così attribuito:

- alla percentuale del tasso/rendimento minimo garantito più alta verrà assegnato il punteggio massimo di punti 20;

- ad ogni altra offerta percentuale, è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso, secondo la seguente formula:

punteggio da assegnare =  $20 \times (\text{Rialzo:Massimo Rialzo})$

per "massimo rialzo" s'intende (il valore percentuale del tasso/rendimento minimo garantito annuo dell'offerta più alta);

per "rialzo" si intende (il valore percentuale del minimo garantito dell'offerta presentata dal concorrente).

\* **per percentuale del tasso/rendimento minimo garantito annuo** deve intendersi il tasso annuo di interesse composto che verrà comunque corrisposto al beneficiario a prescindere dal rendimento effettivo del fondo.

**16.4 c)** Percentuale di rendimento medio annuo composto nel quinquennio 2008-2009-2010 -2011-2012,; max punti 20;

il punteggio massimo di 20 punti sarà così attribuito:

-alla percentuale di rendimento medio annuo composto nel quinquennio più alta, verrà assegnata il punteggio massimo di punti 20;

-ad ogni altra offerta percentuale, è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso secondo la seguente formula:

Punteggio da assegnare =  $20 \times (\text{Rialzo:Massimo rialzo})$

"per massimo rialzo" s'intende (il valore percentuale del rendimento medio annuo composto nel quinquennio dell'offerta più alta).

per "rialzo" si intende (il valore percentuale del rendimento medio annuo composto nel quinquennio dell'offerta presentata dal concorrente).

\* In caso di percentuale di rendimento medio annuo composto nel quinquennio differenziate per comparto o linee di investimento **per percentuale** rendimento medio annuo composto nel quinquennio si intende la media aritmetica delle stesse

-per fondi comparti, o linee di investimento che non hanno maturato il quinquennio nel mercato si considera la percentuale rendimento medio annuo composto negli ultimi anni utili, ma non oltre il 2012.

- Nel caso in cui la percentuale di rendimento medio annuo composto nel quinquennio assuma valore negativo verrà attribuito il punteggio di 0,00

**16.5 d)** Percentuale di retrocessione del rendimento all'assicurato: max punti 20;

il punteggio massimo di 20 punti sarà così attribuito:

-alla percentuale di retrocessione del rendimento più alta, verrà assegnata il punteggio massimo di punti 20;

-ad ogni altra offerta percentuale, è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso secondo la seguente formula:

Punteggio da assegnare =  $20 \times (\text{Rialzo:Massimo rialzo})$

"per massimo rialzo" s'intende il valore percentuale della retrocessione del rendimento all'assicurato dell'offerta più alta.

per "rialzo" si intende il valore percentuale della retrocessione del rendimento all'assicurato dell'offerta presentata dal concorrente).



\* - per percentuale di retrocessione deve intendersi il rendimento netto attribuito al beneficiario in relazione al rendimento effettivo del fondo.

**16.6 e) Commissione una-tantum di ingresso: max punti 10;**

il punteggio massimo di 10 punti sarà così attribuito:

-alla commissione di ingresso più bassa, verrà assegnata il punteggio massimo di punti 10:

-ad ogni altra offerta, è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso secondo la seguente formula:

Punteggio da assegnare =  $10 \times (\text{Massimo Ribasso/Ribasso})$

”per massimo ribasso” s'intende il valore dell'offerta più bassa

per “ribasso” si intende il valore dell'offerta presentata dal concorrente

- per commissione di ingresso, deve intendersi le spese una-tantum richieste all'atto dell'adesione

- per commissione di ingresso =0, ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, viene attribuito valore=1

- nel caso in cui la commissione di ingresso è espressa in termini percentuali, ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, calcolarne il valore monetario su un versamento monetario di € 700,00.

**16.7 f) Commissione sui singoli versamenti: max punti 10;**

il punteggio massimo di 10 punti sarà così attribuito:

-alla commissione sui singoli versamenti più bassa, verrà assegnata il punteggio massimo di punti 10:

-ad ogni altra offerta, è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso secondo la seguente formula:

Punteggio da assegnare =  $10 \times (\text{Massimo Ribasso/Ribasso})$

”per massimo ribasso” s'intende il valore dell'offerta più bassa.

per “ribasso” si intende il valore dell'offerta presentata dal concorrente

- per commissioni sui singoli versamenti, devono intendersi le spese che gravano direttamente a carico dell'aderente all'atto di ogni singolo versamento

- a offerte di commissione di singoli versamenti =0, ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, viene attribuito valore=1

- nel caso in cui la commissione sui singoli versamenti è espressa in termini percentuali, ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, calcolarne il valore monetario su un versamento monetario di € 700,00.

**16.8 g) Spese per l'esercizio delle prerogative individuali: max 10 punti;**

Il punteggio massimo di 10 punti sarà così attribuito:

-alla offerta con le spese per l'esercizio delle prerogative individuali più basse verrà assegnata il punteggio massimo di punti 10;

-ad ogni altra offerta, è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso, secondo la seguente formula: Punteggio

da assegnare  $10 \times (\text{Massimo Ribasso/Ribasso})$

per "massimo ribasso" s'intende il valore dell'offerta più bassa;

per "ribasso" si intende il valore dell'offerta presentata dal concorrente.

Per spese per l'esercizio delle prerogative individuali deve intendersi la somma delle spese e costi previsti in caso di anticipazioni, trasferimento ad altro forma previdenziale, riscatto, riallocazione delle posizione individuale (switch) riallocazione del flusso contributivo, trattenuti sulla posizione individuale al momento dell'operazione;

-a offerte di spesa per l'esercizio delle prerogative individuali = 0 , ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, viene attribuito valore=1

-nel caso in cui le spese per l'esercizio delle prerogative individuali sono espresse in termini percentuali, ai solo fini dell'attribuzione del punteggio, calcolarne il valore monetario su un versamento di € 700,00.

**16.9 h) Numero di comparti o linee di investimento presenti nel Fondo: max 05 punti;**

Viene attribuito un punto per ogni comparto o linea d'investimento presente nel Fondo per un massimo di 5 punti.

**16.10** L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta cui sarà attribuito il massimo punteggio complessivo.

**16.11** La Commissione provvederà a trasmettere alla stazione appaltante la propria proposta di aggiudicazione entro un ragionevole termine dal giorno fissato per la gara. Il verbale di aggiudicazione della commissione non equivale a contratto; esso ha natura di aggiudicazione provvisoria che diventerà definitiva solo dopo la sua approvazione con apposita deliberazione.

## **Art. 17 Penali.**

Le penali sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi previsti nel presente capitolato. La pena pecuniaria è stabilita nella misura di € 500,00 per ogni giorno di ritardo per la sottoscrizione del fondo sul termine fissato, salvo a tener conto di eventuali giustificazioni presentate dalla ditta aggiudicataria ed accordate dall'Ente.

In caso di ingiustificato motivo l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

## **Art.18 Cauzione provvisoria – definitiva.**

**18.1** Al momento della presentazione dell'offerta, i concorrenti dovranno presentare un deposito cauzionale



provvisorio pari al 2% dell'importo a base d'asta, ai sensi dell'art.75 del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006, da effettuarsi nelle forme di legge, valido per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta. La garanzia di cui sopra copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Per i non aggiudicatari lo svincolo della garanzia avviene al momento della comunicazione e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

**18.2** La ditta aggiudicataria, a garanzia degli obblighi contrattuali, al momento della stipulazione del contratto dovrà effettuare un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo totale di aggiudicazione, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 163/2006, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti.

**18.3** Al termine della fornitura dell'appalto lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dalla Provincia Regionale a seguito della liquidazione di tutte le spettanze e la definizione di eventuali controversie o pendenza tra le parti.

**18.4** In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, per scarsa qualità dei risultati e/o mancato raggiungimento degli obiettivi suddetti il deposito cauzionale verrà interamente incamerato dall'Amministrazione. Rimane salvo comunque il diritto dell'Amministrazione di risarcimento dei danni derivanti dai danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi.

**18.5** Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 163/2006.

#### **Art.19 Definizione delle controversie.**

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente capitolato, tra la Provincia regionale di Messina e la società aggiudicatrice, il Foro competente è quello di Messina.

#### **Art.20 Ulteriori norme regolatrici.**

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato trovano applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, nonché tutte le altre normative comunitarie, nazionali, regionali o comunali, in quanto compatibili, che disciplinano la materia.

Il Comandante  
(Dott. Antonino Carbonaro)

